



# *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici  
Direzione Generale Motorizzazione  
Divisione 5

Prot. n. R.U. 90342 del 10 novembre 2010  
Class. 08.03

Alle Direzioni Generali Territoriali  
LORO SEDI

U.R.P.  
SEDE

Regione siciliana  
Assessorato turismo comunicazione e trasporti  
Servizio comunicazioni e trasporti  
Dipartimento trasporti e comunicazioni  
Palermo

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
Direzione Centrale Pianificazione  
Sezione Logistica e trasporto merci  
Via Giulia, 75/1  
34126 Trieste

Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione traffico e trasporti  
Via Crispi, 8  
Bolzano

Provincia autonoma di Trento  
Motorizzazione civile  
Lungadige S. Nicolò, 14  
Trento

Ministero dell'interno  
Dipartimento pubblica sicurezza  
Roma

e, p.c. CONFARCA  
Via Laurentina, 569  
Roma

UNASCA  
Piazza Marconi, 25  
Roma

**Oggetto: disposizioni in materia di validità delle certificazioni mediche di cui all'articolo 119 del codice della strada.**

E' noto che la legge 29 luglio 2010, n. 120, ha, tra l'altro, modificato l'articolo 119 del codice della strada: tali novità normative fanno ritenere necessaria la predisposizione di nuove istruzioni con riferimento alla "validità" delle certificazioni mediche di cui allo stesso articolo. Al riguardo si chiarisce quanto segue.

Deve preliminarmente distinguersi tra:

- a) validità del documento quale atto formale ai fini della presentazione presso gli Uffici della motorizzazione;
- b) validità temporale di quanto nella certificazione attestato.

Sotto il primo profilo, deve farsi riferimento al termine ultimo utile per la presentazione della certificazione medica agli Uffici della motorizzazione, rispetto alla data nella quale la certificazione stessa è stata rilasciata. In altri termini ci si riferisce a quanto può essere retrodatato il certificato medico rispetto alla data nella quale è esibito agli Uffici.

In materia si sottolinea che l'articolo 119, co. 3, del codice della strada espressamente prevede che "l'accertamento ... (omissis)... deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi ... (omissis)...": tale disposizione è stata, peraltro, confermata dal legislatore del 2010.

La summenzionata disposizione, con precedenti circolari, era stata interpretata alla luce dell'articolo 41, co. 1, del D.P.R. n. 445 del 2000, che prevede che " *I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.*".

Poiché le modifiche introdotte all'articolo 119, co. 2, del codice della strada, dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevedono che le certificazioni mediche in parola possono essere rilasciate non solo – come già era - dai medici appartenenti alle strutture indicate dallo stesso comma 2, ma anche da medici non più appartenenti alla pubblica amministrazione (con le procedure stabilite dai decreti applicativi in corso di predisposizione), non è più possibile applicare le disposizioni del citato articolo 41, co. 1, alle certificazioni suddette.

Le suddette disposizioni si applicano con riferimento esclusivamente alle domande presentate a far data dall'11 novembre 2010: risulta del tutto evidente che non può intendersi come tale una pratica avviata prima della predetta data.

Ogni disposizione in precedenza emanata in materia deve pertanto ritenersi superata.

In relazione a quanto sub lettera b), deve farsi riferimento alla validità temporale della sussistenza dei requisiti psico-fisici, come certificata dai medici dell'articolo 119.

In linea generale, ove nulla di specifico sia indicato dal medico, deve ritenersi che i requisiti psico-fisici permangano per tutto l'iter procedurale e fino alla naturale scadenza della patente di guida conseguita, fatto salvo la necessità di produrre comunque una nuova certificazione medica in tutte le ipotesi nelle quali tale obbligo derivi da disposizioni del codice della strada.

Qualora, invece, il medico ha ritenuto di poter dichiarare il soggetto idoneo alla guida per un tempo limitato - e dunque la sussistenza dei requisiti psico-fisici deve ritenersi certificata fino ad una certa data - se la pratica, a corredo della quale tale certificato è stato presentato non si concluda entro i termini certificati di sussistenza dei requisiti psico-fisici - è fatto onere all'interessato di produrre una nuova certificazione medica utile al completamento dell'iter.

IL DIRETTORE GENERALE  
( arch. Maurizio VITELLI)

GF/CM